

Sentenza n. 1000 /2026 pubbl. il 16/07/2026

RG n. 1000

Repert. n. 1000 del 16/07/2026

R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Francesco De Giorgi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1000 del Ruolo Generale dell'anno 2026 promossa da:

la società [nome], con ragione sociale

abbreviata « [nome] S.a.s. – Società » (già « [nome] »)

con sede in [indirizzo] codice fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di [città], n. REA [numero], in persona del socio

accomandatario e legale rappresentante *pro tempore* [nome]

([cognome]) che interviene anche in proprio; [nome]

[nome] ([cognome]); [nome] ([cognome]); tutti

elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Marcello Colamatteo, che li

rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione in

opposizione;

opponenti

contro

[nome] (già [nome]),

con sede legale in [indirizzo] iscrizione al Registro delle Imprese di [città], C.F.

[numero], P.IVA [numero], quale mandataria di [nome] S.p.A. in forza di



Sentenza n. 1234/2026 pubbl. il 16/07/2026

RG n. 1234

Repert. n. 1234 del 16/07/2026

procura per atto del notaio [redacted] (rep. [redacted], racc. [redacted])

[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa nel procedimento monitorio dall'avv. [redacted] del foro di [redacted]

opposta contumace

e con l'intervento di

[redacted] (S.p.A.), con sede legale in [redacted], iscrizione al Registro delle Imprese di [redacted], C.F. [redacted] P.IVA [redacted], quale mandataria di [redacted] S.r.l., con sede legale in [redacted], codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di [redacted] n. [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] con studio in [redacted], presso cui è elettivamente domiciliata, in virtù di procura generale alle liti rilasciata in data [redacted], rep. [redacted], racc. [redacted], notaio [redacted] di [redacted];

intervenuta ex art. 111 c.p.c.

la causa è stata decisa sulle seguenti

conclusioni

Nell'interesse degli opposenti (come da atto di citazione in opposizione): «*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti: in via preliminare, respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1234. Nel merito, in via principale: accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; accertare e dichiarare che alla data di emissione del decreto ingiuntivo la società [redacted] non erano debitori di alcuna somma; accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente con apertura di credito [redacted] e [redacted] per mancato rispetto*



dell'art. 117 TUB, per applicazione di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi, e la nullità totale nei periodi con tassi usurari; accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, valute, spese e remunerazioni non validamente patuite; accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento del 22.07.2011 (n.) in quanto erogato al fine di estinguere posizioni debitorie viziate da anatocismo, usura, e applicazioni illegittime; determinare l'esatto dare-avere tra le parti con eliminazione dell'anatocismo, usura, tassi ultralegali, commissioni e spese non dovute; accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni; in via subordinata, accertare la minore somma dovuta; in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo e ordinare la cancellazione di tutte le ipoteche e gravami iscritti; con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Con riserva di richiesta di risarcimento del danno». Gli oppositori richiamavano, inoltre, le osservazioni alla CTU del proprio consulente tecnico di parte e le deduzioni in ordine ai quesiti che si sarebbero dovuti proporre al consulente d'ufficio.

Nell'interesse dell'intervenuta (come da prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.): «Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione. In via pregiudiziale e/o preliminare: a) accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva degli oppositori fideiussori per i motivi di cui in espositiva e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità delle loro domande e quindi dell'opposizione; b) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto; c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o rettifica di poste ritenute illegittime, sia di ripetizione di indebito, con riguardo ai rapporti dedotti nel presente giudizio. In via



Sentenza n. /2026 pubbl. il 16/07/2026

RG n. del 16/07/2026

Repert. n. del 16/07/2026

principale e nel merito: respingere tutte le avverse domande e quindi l'opposizione, poiché tutte infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via subordinata: nel caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle superiori eccezioni, operando le compensazioni come per legge».

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 13.06.2016, S.p.A. (già S.p.A.), quale mandataria di S.p.A. in forza di procura per atto del notaio in data (rep. racc.), chiedeva a questo Tribunale l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti della società di , nonché dei fideiussori , per la complessiva somma di € 248.968,26, oltre interessi e spese.

Il credito azionato traeva origine: (i) dal contratto di conto corrente n. del 18.05.2010 e relativa apertura di credito; (ii) dal contratto di conto corrente n. del 15.07.2010 e relativa apertura di credito; (iii) dal contratto di finanziamento n. del 22.07.2011 per € 40.000,00. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla società debitrice erano state rilasciate fideiussioni da con atti del 19.07.2010 (per € 260.000,00 ciascuna) e con atto del 22.07.2011 (fideiussione specifica per € 40.000,00).

Con decreto ingiuntivo n. del (R.G.), il Tribunale ingiungeva ai predetti soggetti, in solido, il pagamento della somma richiesta, oltre interessi e spese del procedimento.

Con atto di citazione notificato in data 2017 gli ingiunti proponevano opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca.

Gli opposenti contestavano integralmente la pretesa creditoria, deducendo: la nullità della



clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c. e la mancanza di reciprocità sostanziale tra interessi attivi e passivi; la mancata valida pattuizione degli interessi ultralegali in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB; l'applicazione di tassi superiori alla soglia usuraria in vari trimestri, con conseguente non debenza degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c.; l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni di istruttoria veloce e delle commissioni di disponibilità fondi, in quanto prive di valida pattuizione; la nullità del contratto di finanziamento del 22.07.2011, in quanto erogato al solo fine di estinguere pregresse posizioni debitorie viziate da anatocismo e usura, con difetto di causa ex artt. 1418 e 1325 c.c. e in frode alla legge ex art. 1344 c.c.; la nullità e l'inefficacia delle fideiussioni, anche ai sensi dell'art. 1945 c.c.

3.p.A., benché ritualmente evocata in giudizio in quanto ricorrente in via monitoria e parte opposta, non si costituiva, rimanendo contumace.

La predetta società interveniva in giudizio, invece, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in qualità di mandataria di [redacted] S.r.l., cessionaria del credito oggetto dell'ingiunzione in forza di operazione di cartolarizzazione per resistere all'opposizione e invocarne il rigetto.

In via preliminare, l'intervenuta eccepiva: (i) il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori opposenti, qualificando le garanzie prestate come contratti autonomi di garanzia, con conseguente improponibilità delle eccezioni relative al rapporto principale; (ii) l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, ai sensi dell'art. 1832 c.c.; (iii) l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. e, in subordine, decennale ex art. 2946 c.c. di ogni pretesa restitutoria. Nel merito, l'intervenuta contestava integralmente le avverse deduzioni, affermando la piena validità dei contratti, ritualmente sottoscritti ed eseguiti, la legittimità della capitalizzazione trimestrale in conformità alla delibera CICR del 9.02.2000 per i contratti



Sentenza n. . /2026 pubbl. il 16/07/2026

RG n. .

Repert. n. . /2026 del 16/07/2026

stipulati dopo il 22.04.2000, il rispetto dei tassi soglia antiusura, la validità delle clausole relative alle commissioni e l'autonomia del contratto di finanziamento rispetto ai rapporti di conto corrente.

Con ordinanza del 15.03.2018, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Con nota di trattazione scritta depositata in data 03.07.2020, gli oppositori sollevavano eccezione di difetto di legittimazione attiva di S.p.A. – quale ricorrente in via monitoria – deducendo la nullità della procura rilasciata da S.p.A. alla mandataria in data per atto del notaio , rep. , in quanto conferita per la gestione di «crediti anomali», formula da intendersi del tutto indeterminata con conseguente nullità della procura conferita.

Gli oppositori eccepivano, altresì, il difetto di prova della titolarità del credito in capo a S.r.l., in assenza di produzione del contratto di cessione.

La causa, istruita con produzioni documentali e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, giungeva all'udienza di precisazione delle conclusioni. In tale sede, le parti richiamavano integralmente le rispettive difese e confermavano le conclusioni come sopra riportate e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.

Con le memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la parte opponente ribadiva l'eccezione di nullità della procura conferita da a per indeterminatezza dell'oggetto, insistendo per la declaratoria del difetto di legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria e, conseguentemente, della cessionaria intervenuta, con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto integrale di ogni avversa domanda.

Con successiva nota, depositata oltre il termine per le repliche, l'intervenuta evidenziava che l'eccezione relativa al preteso difetto di rappresentanza era stata introdotta tardivamente dagli oppositori – solo con le note di trattazione scritta del 03.07.2020,



successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie – e che, in ogni caso, essa non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Aggiungeva che, ove anche si fosse ravvisato un profilo di irregolarità, lo stesso sarebbe stato pienamente sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., con efficacia retroattiva, e si formulava, in via subordinata, istanza di rimessione in istruttoria per l'assegnazione di un termine per la sanatoria dell'eventuale vizio del negozio unilaterale di procura.

Tra le plurime questioni sollevate dagli oppositori, deve essere esaminata per prima – per l'evidente priorità logica che la connota – l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di

S.p.A., ricorrente in via monitoria, per nullità della procura sostanziale rilasciatale da S.p.A.

L'eccezione è fondata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione di merito. L'eccezione è stata formulata dagli oppositori con la nota di trattazione scritta del 3 luglio 2020. E' stato dedotto, in sintesi, che la procura per atto del notaio del (rep.) – in forza della quale aveva agito in via monitoria quale mandataria di – era affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, limitandosi a conferire il potere di gestione dei «*crediti anomali*» della mandante, secondo una formula censurata dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 28803/2019.

A fronte di tale eccezione, la società intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a sanare il possibile vizio: non una nuova procura dal contenuto determinato, non una ratifica dell'operato della mandataria, non qualsivoglia atto dimostrativo della sussistenza del potere rappresentativo in relazione allo specifico credito azionato. L'eccezione non è stata contraddetta, nessuna istanza di concessione di un termine ex art. 182 c.p.c. è stata formulata, né in occasione dell'eccezione né nelle udienze successive e ciò sino alla udienza di precisazione delle conclusioni compresa.



Sentenza n. /2026 pubbl. il 16/07/2026

RG n.

Repert. n. del 16/07/2026

In tale contesto deve evidenziarsi come l'art. 182, comma 2, c.p.c. imponga al giudice, quando rilevi d'ufficio un difetto di rappresentanza, di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione, con efficacia sanante *ex tunc*. Ma quando – come nel caso di specie – il vizio è eccepito dalla controparte, il meccanismo officioso non opera: grava sulla parte che ha interesse alla sanatoria l'onere di attivarsi immediatamente e spontaneamente.

Il principio è stato affermato con chiarezza dalla Suprema Corte: «*In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso*» (cfr. Cass. civ. n. 29244/2021 e Cass. civ. ord. n. 7589/2023).

La *ratio* risiede nella diversa conformazione dell'onere di reazione: mentre il rilievo officioso attiva un dovere del giudice di promuovere la sanatoria a tutela dell'effettività della tutela giurisdizionale e del principio di conservazione degli atti processuali, l'eccezione di parte pone immediatamente l'avversario nella condizione di dover contraddire e di dover offrire, senza indugio, la prova contraria. Come osservato dalle Sezioni Unite, «*sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire*» tempestivamente, «*volendosi salvaguardare l'ordinamento dal disvalore "di sistema" costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae*» (Cass. civ. Sez. Un., n. 4248/2016, richiamata in motivazione da Cass. civ. n. 29244/2021). In mancanza di tempestiva reazione, il vizio, se ritenuto sussistente, diviene insanabile, «*assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione*» (così Cass. civ. n. 22564/2020, anch'essa richiamata da Cass. civ. n. 29244/2021).



E' stato anche ulteriormente precisato come, in caso di tempestiva eccezione di parte, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato *«senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto»* (così Cass. civ. ord. n. 7589/2023, già citata).

Nel caso di specie, come già osservato, nessuna richiesta motivata di termine è stata avanzata in occasione di alcuna delle udienze.

Non osta a tale conclusione l'ordinanza resa dal Giudice istruttore in data 18.12.2020. Quel provvedimento – nel dichiarare interinalmente inammissibile perché tardiva l'eccezione con cui gli opposenti avevano contestato la titolarità sostanziale del credito in capo a

2 – nulla dispose in ordine alla distinta eccezione relativa al difetto di legittimazione dell'ingiungente per l'invalidità della procura conferita. Si tratta di due eccezioni ontologicamente diverse: l'una attiene alla prova della cessione e dunque al merito della pretesa avanzata dal cessionario; l'altra attiene a un presupposto processuale – la legittimazione del soggetto che ha introdotto il giudizio monitorio – la cui rilevabilità, in ogni stato e grado, non soffre preclusioni (Cass. civ. Sez. Un., n. 24179/2009). Il silenzio serbato dal Giudice istruttore sulla seconda eccezione non equivale a implicito rigetto: è, più semplicemente, una questione non esaminata, sulla quale questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi in sede decisoria.

Venendo al merito dell'eccezione, la procura notarile prodotta dalla ricorrente in via monitoria quale documento fondante la propria legittimazione (doc. 2 del fascicolo monitorio), conferisce a doBank il potere di rappresentanza sostanziale e processuale di

: *«per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali»*.

La formula è, nella sua essenza, la medesima già scrutinata e dichiarata nulla dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 28803/2019 che ha affermato: *«È nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di*



gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale».

La motivazione della Suprema Corte – che questo Tribunale condivide e fa integralmente propria – muove dal generale principio di determinatezza (o determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali, sancito dagli artt. 1346 e 1324 cod. civ. e presidiato dalla sanzione della nullità ex art. 1418, comma 2, cod. civ. Ha osservato la Corte che tale requisito *«risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati)»*. Con specifico riferimento al negozio unilaterale di procura, l'interesse pubblico alla determinatezza si salda con l'esigenza di tutela dell'interesse dei terzi che contrattano con il rappresentante, giusto il disposto dell'art. 1393 cod. civ., atteso che – come già affermato dalle Sezioni Unite – *«il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia»* (cfr., Cass. civ. Sez. Un., n. 22234/2009, richiamata da Cass. n. 28803/2019).

Applicando tali coordinate al caso concreto, la formula *«crediti anomali»* non soddisfa il requisito di determinatezza. Essa non viene *«a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall'impegno negoziale»*: rimane oggettivamente indeterminato se nella categoria rientrino i crediti contestati, quelli prescritti, quelli nascenti da titoli invalidi. *«In tale procura non risultando indicato, in effetti, dove principi e dove finisca l'assunta anomalia ovvero non regolarità dei crediti a cui il medesimo negozio intenderebbe fare riferimento»* (così Cass. civ. n. 28803 cit., in motivazione).



Né, a colmare l'indeterminatezza, possono soccorrere le circolari della Banca d'Italia. Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che si tratta di disposizioni rivolte unicamente alle banche e all'organizzazione delle loro imprese (a livelli di amministrazione, di esecuzione e di compliance): senz'alcun riflesso sul piano negoziale e che gli atti della Vigilanza bancaria non possono derogare oppure introdurre deviazioni rispetto al principio di diritto comune della determinatezza dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali.

La nullità della procura sostanziale travolge, a monte, la legittimazione di _____ a proporre il ricorso per decreto ingiuntivo in nome e per conto di _____. Il decreto ingiuntivo n. _____ 2017 è stato, dunque, richiesto ed emesso su ricorso di un soggetto che, *ab origine*, non poteva ritenersi munito del potere di rappresentare la creditrice.

Tale difetto, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 24179/2009), e comporta il rigetto della domanda proposta in via monitoria.

Giova precisare, sul piano della qualificazione processuale, che l'iniziativa degli opposenti non integra una domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della procura – che avrebbe richiesto una espressa declaratoria nel dispositivo – bensì un'eccezione in senso lato, volta a privare di fondamento l'azione monitoria facendo valere il difetto di un presupposto processuale la cui assenza preclude l'esame del merito e impone il rigetto in rito della domanda. La revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria assorbono pertanto ogni statuizione espressa sull'invalidità del negozio di procura, che resta a monte quale ragione giustificativa della decisione, senza necessità di tradursi in un autonomo capo del dispositivo.

Né l'esito muta in ragione dell'intervento spiegato da _____, i. ai sensi dell'art. 111 c.p.c. La successione a titolo particolare nel diritto controverso presuppone un processo validamente incardinato dal titolare del diritto o da un suo rappresentante munito



dei necessari poteri; se il ricorso monitorio fu proposto da un soggetto che, in forza di procura nulla, non aveva il potere di spendere il nome del creditore, nessuna successione processuale può utilmente configurarsi.

In vicenda analoga si è recentemente pronunciata anche la locale Corte d'Appello che, con sentenza n. 425/2024 ha statuito che, a fronte della nullità della procura per 'crediti anomali', *«nessun rilievo possono assumere gli interventi effettuati ai sensi dell'art. 111 c.p.c. dalle cessionarie dell'originario credito della , quali successori a titolo particolare»*, proprio perché *«la cedente non è parte in causa e il credito oggetto di cessione non è stato fatto valere in giudizio davanti al Tribunale né dal suo titolare né da altro soggetto munito di valido potere di rappresentanza, stante la mancata tempestiva sanatoria, talché il credito, oggetto di cessione, è rimasto estraneo al theta decidendum»*.

L'opposizione deve, pertanto, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda monitoria per difetto di legittimazione attiva di

S.p.A. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni di merito.

Le spese processuali seguono la soccombenza, vanno poste a carico di S.p.A., ricorrente in via monitoria e opposta contumace, e di S.r.l., intervenuta ex art. 111 c.p.c., in solido tra loro, e sono liquidate in dispositivo, in favore del procuratore costituito degli opposenti dichiaratosi antistatario, in base al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. scaglione di valore delle cause da euro 52.000,00 a euro 260.000,00 e parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e medi per la fase istruttoria/di trattazione.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da



Sentenza n. 2026 pubbl. il 16/07/2026

RG n. 2026

Repert. n. 2026 del 16/07/2026

avverso il decreto ingiuntivo n. 2026 del 16/07/2017;

- revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande proposte in via monitoria da

- condanna S.p.A. (S.p.A.) e S.r.l., in solido tra

loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Marcello Colamatteo, procuratore

costituito degli oppositori dichiaratori antistatario, che si liquidano in euro per

spese, euro per compensi, oltre spese generali, e accessori di legge;

- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di

e S.p.A., in solido tra loro.

Così deciso in Cagliari, in data 16 luglio 2026.

Il giudice

dott. Francesco De Giorgi

